

COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

*Settore Pianificazione Territoriale**Servizio Commercio Attività Produttive e Sviluppo Economico*

UNI EN ISO 14001:2015

SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO**ALLEGATO "A"****REGOLAMENTO MISURE PER LA TUTELA ED IL DECORO DEL  
PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO UNESCO DELLA  
CITTA' DI FERRARA****Art. 1 - DEFINIZIONI**

**Intesa:** Intesa fra Comune di Ferrara e Regione Emilia Romagna per la definizione dell'area UNESCO con limitazioni commerciali ai sensi art.1 - comma 4 d) – Dlgs.n. 222/2016, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. **355 del 11/3/2019** e sottoscritta in data **15.03.2019**, di seguito sinteticamente definita: Intesa.

**Negozio a libero servizio:** esercizio di vendita al dettaglio, con approvvigionamento dei prodotti da parte dei consumatori senza l'ausilio di personale del negozio, con pagamento finale alla cassa.

**Area di ingombro merci:** L'area utilizzata per l'esposizione degli articoli merceologici in vendita a disposizione del pubblico (anche a libero servizio) , compresa quella che si sviluppa sulle scaffalature e/o banchi espositivi;

**Area dell'esercizio visibile al pubblico:** il perimetro complessivo interno al punto vendita, visibile al pubblico, composto da : la superficie di vendita, le zone non riservate alla vendita quali area cassa ed avancassa , gli spazi non accessibili ai consumatori prospicienti ai vani di servizio del negozio ma contigui alle zone di vendita.

**Vetrine espositive :** le vetrine riservate all'esposizione delle merci per la presentazione al pubblico (non oscurate) verso la pubblica via o visibili dalla pubblica via.

**Art. 2 – AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle aree "Cuore del centro UNESCO" e "Centro UNESCO entro MURA" così come definite nell'Intesa di seguito riportate :

Il "Cuore del centro UNESCO" e costituito dalle seguenti vie e piazze:

- Piazza Trento Trieste
- Piazza della Cattedrale
- Piazza del Municipio
- Piazza Girolamo Savonarola
- Piazza del Castello
- Piazza della Repubblica

- Piazza Sacrati
- Corso Martiri della Libertà
- Via Garibaldi – tratto compreso fra Piazza del Municipio e Piazza Sacrati
- Via F.lli Cairoli
- Via G. degli Adelardi
- Via Canonica
- Via Bersaglieri del Po
- Via Voltapaletto - tratto da Via Canonica fino intersezione Via Romei
- Via Romei – tratto compreso fra Via Voltapaletto intersezione Via Mazzini
- Via Mazzini
- Via Contrari
- Via Saraceno
- Via San Romano
- Via Cortevicchia
- Corso Porta Reno - tratto compreso P.zza Trento Trieste e Via Carlo Mayr
- Via/P.zza Gobetti
- Via Vaspergolo
- Via Amendola
- Via Ragno
- Via Vittoria
- Via Vignatagliata
- P.tta Lampronti

L'area di tutela "Cuore del Centro **UNESCO**" potrà essere estesa sentite le principali associazioni di categoria del comparto economico, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Ferrara, gli organi di controllo e sicurezza pubblica della città.

**"Centro UNESCO entro MURA"** - L'area del centro storico "entro mura", è anch'essa caratterizzata da preziosi beni monumentali e storici inseriti nei circuiti di visita turistici della città. L' "entro mura" presenta anche dotazioni strutturali fondamentali per la fruibilità del centro cittadino come importati parcheggi, stazioni di scambio autobus di linea urbani ed extraurbani, vie ciclabili di raccordo con i quartieri più periferici ecc... .

In quest'area della città convivono zone di grande pregio storico-artistico con "hub leggeri", di secondo livello, che fanno parte del sistema di accoglienza dei turisti e dei fruitori del centro di Ferrara. Per questo, le disposizioni di tutela sono in parte affievolite al fine di calibrare attentamente l'offerta dei servizi in questo ambito della città.

Il **"Centro UNESCO entro MURA"** viene individuato all'interno del seguente perimetro:

- Viale Belvedere – tratto compreso fra intersezione Corso Porta Po - Intersezione Via Arianuova
- Via Arianuova
- Via Guarini

- Via Borso – tratto compreso intersezione Via Guarini - intersezione Porta Mare
- Corso Porta Mare – tratto compreso intersezione Via Borso – intersezione Via Mortara
- Via Mortara
- Via Ugo Bassi
- Via Borgovado
- Via Carlo Mayr – tratto compreso intersezione Via Borgo Vado – intersezione Via Porta D'Amore
- Via Baluardi – tratto compreso intersezione Via Porta D'Amore – intersezione Piazza Travaglio;
- Rampari San Paolo
- Corso Isonzo – tratto compreso intersezione Corso Isonzo – intersezione Via Darsena
- Viale IV Novembre

La zona di tutela “Centro UNESCO entro Mura” potrà essere modificata sentite le principali associazioni di categoria del comparto economico, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Ferrara, gli organi di controllo e sicurezza pubblica della città.

### **Art. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORO COMMERCIALE**

Per contrastare il degrado degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, **gli esercizi che pongono in vendita prodotti alimentari** all'interno delle aree di cui **sopra**, dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- a) con esclusione delle porte d'entrata (o fornicci comunque individuati) regolarmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, l'esercizio dovrà essere protetto da vetrine e non potrà essere completamente aperto sulla pubblica via;
- b) Le vetrine devono essere utilizzate esclusivamente per l'esposizione delle merci e per la presentazione dell'impresa e dei suoi prodotti alle persone che si trovano all'esterno dell'esercizio;
- c) A ridosso delle vetrine espositive o sulla soglia del locale è vietata la collocazione di contenitori non destinati all'esposizione delle merci o merci stoccate non in vendita pertanto prive dei requisiti di prezzo, identificazione, ecc.. .
- d) Nello spazio dell' **area dell'esercizio visibile al pubblico** è vietato appoggiare le merci direttamente al suolo o collocare contenitori non destinati all'esposizione delle merci al pubblico. Tutte le merci destinate alla vendita, in qualsiasi modo collocate in tale spazio, soggiacciono all'obbligo di esposizione del prezzo secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 114/1998;
- e) vietato accantonare nello spazio dell'**area dell'esercizio visibile al pubblico** casse vuote, cartoni o altro materiale o rifiuto derivante dall'attività fatto salvo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di raccolta rifiuti urbani e assimilati di cui alle relative ordinanze e al vigente regolamento;
- f) vengono in questa sede richiamate le disposizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana (approvato con D.C. n. 6/20422/2017 del 13.03.2017 come modificato dalla D.C.C. n. 5 PG 86171 del 31.07.2017) art. 44 comma 1 (mostre nei negozi);

g) è vietata l'installazione di pannelli luminosi apposti alle vetrine o comunque visibili dalla pubblica via, diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate. Eventuali schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via dovranno rispettare le indicazioni del disciplinare di cui al successivo art. 8.4 . La presente disposizione non si applica agli addobbi natalizi disciplinati dall'art. 4 , 3° comma, del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Ferrara;

h) i locali dovranno essere sempre muniti di un servizio igienico riservato al personale;

i) nell'Area "Cuore del centro UNESCO" non è possibile collocare espositori/contenitori di prodotti alimentari all'esterno dell'esercizio.

#### **Art. 4 . ATTIVITA' CONSENTITE CON LIMITAZIONE O PRESCRIZIONI**

Al fine di garantire il rispetto dei principi di valorizzazione del sistema commerciale in area UNESCO, oggetto del presente regolamento, si rende necessario individuare disposizioni che garantiscano una differenziazione dell'offerta merceologica, un miglioramento della qualità dei servizi offerti, il rispetto dei valori di tradizione e cultura della città di Ferrara.

Inoltre, occorre limitare il fenomeno dell'occupazione di spazi commerciali, con esercizi a bassa differenziazione del prodotto anche di scarsa qualità, generando incremento di problematiche di decoro. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree "Cuore del centro UNESCO" e "Centro UNESCO ENTRO MURA".

**4.1.** Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare che intendano, nei locali di esercizio, **porre in vendita bevande super alcoliche** (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), dovranno inderogabilmente attenersi alle seguenti caratteristiche per l'insediamento (nuova apertura – subentro da attività precedente di analoga tipologia – trasferimento di attività esistente da qualunque area del Comune di Ferrara):

- a) l'esercizio dovrà avere una superficie di vendita non inferiore a 40 mq ;
- b) all'interno dei locali dell'esercizio, dovrà essere individuata un'area ben definita riservata alla vendita di alcolici e super alcolici; i prodotti di tali tipologie merceologiche avranno a disposizione una **superficie di vendita pari al 10% di quella complessiva ed un' "area di ingombro merci" con dimensioni non superiore al 15% della superficie di vendita** . Il calcolo delle dimensioni esemplificative sono riportate nella successiva figura (A) .
- c) nell'area riservata alla vendita di tali prodotti dovrà essere posto un avviso visibile al pubblico indicante la dicitura "E' VIETATA LA VENDITA DI ALCOLICI AI MINORI DI ANNI 18" .

**4.2** Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare che intendano, nei locali di esercizio, **porre in vendita bevande alcoliche**, dovranno inderogabilmente attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) all'interno dei locali dell'esercizio, dovrà essere individuata un'area ben definita riservata alla vendita di alcolici; i prodotti di tale tipologia merceologica avranno a disposizione una **superficie di vendita pari al 10% di quella complessiva ed un' "area di ingombro merci" con dimensioni non superiore al 15% della superficie di vendita**. Il calcolo delle dimensioni esemplificative sono riportate nella successiva figura (A).

b) nell'area riservata alla vendita di tali prodotti dovrà essere posto un avviso visibile al pubblico indicante la dicitura "E' VIETATA LA VENDITA DI ALCOLICI AI MINORI DI ANNI 18".

**4.3** Le indicazioni relative alle superfici riservate ai prodotti alcolici e/o superalcolici, di cui al precedente punti 4.1 e 4.2, dovranno essere comunicate unitamente alla presentazione di SCIA (nuova apertura – subentro); in ogni caso, l'eventuale inserimento di tali tipologie di prodotti negli esercizi di commercio, secondo le prescrizioni del presente regolamento, devono essere comunicati preventivamente all'amministrazione comunale.

**4.4** Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare potranno derogare alle prescrizione di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 qualora sottoscrivano il "Disciplinare di valorizzazione commerciale UNESCO della città di Ferrara e del suo territorio", di cui al successivo 8.4, impegnandosi al rispetto delle sue disposizioni.




Figura (A)

**4.5** Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare devono prevedere la vendita prodotti di filiera corta e/o comunque tipici del territorio e della tradizione storico culturale della Città di Ferrara e del suo territorio provinciale secondo l'elenco contenuto nel piano di gestione UNESCO della città di Ferrara Volume I – i Fondamenti – capitolo II – punto 2.5.

Tali prodotti saranno indicati con apposito cartellino definito secondo le disposizioni di cui al "Disciplinare di valorizzazione commerciale UNESCO della città di Ferrara e del suo territorio".

**4.6** Nelle aree "Cuore del Centro UNESCO" e "Centro UNESCO Entro Mura", sono consentite *le nuove aperture di esercizi di commercio ad esclusivo libero servizio (market e minimarket)* purché dotati di una superficie di vendita di almeno mq 40; dovranno

altresì essere organizzati funzionalmente in modo che siano in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra:

- prodotti da forno
- frutta fresca
- verdura fresca
- gastronomia
- latte e derivati
- carne
- pesce

4.7 Le disposizioni relative al presente articolo si applicheranno per un periodo sperimentale della durata di 3 (tre) anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## 5. DIVIETI DI INSEDIAMENTO

Considerati gli obiettivi che con il presente regolamento si intendono perseguire, vi sono tipologie di attività che sono in evidente contrasto con un programma di valorizzazione che intende utilizzare gli spazi commerciali per esercizi di tipici del patrimonio storico della città di Ferrara.

5.1 Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è **vietato l'insediamento di nuove attività** ed il trasferimento di sede di attività esistenti dall'esterno **all'interno del "Cuore del centro UNESCO"**, delle seguenti tipologie

- a) attività di vendita al dettaglio, di generi alimentari e non alimentari, e/o di **somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici** in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo;
- b) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite apparecchi automatici di generi alimentari **esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata** e senza l'ausilio di personale addetto;
- c) attività di **"money change"** e **"money transfer"** esercitate in maniera esclusiva o prevalente;
- d) **"phone center"** (servizio di telefono pubblico), **"internet point"** esercitate in maniera esclusiva o prevalente;
- e) esercizi che pongono in **vendita armi e munizioni**, articoli militari, materiale esplosivo inclusi fuochi d'artificio;
- f) **lavanderie a gettone**;
- g) attività di **"compro-oro"** all'ingrosso e al dettaglio esercitate in forma prevalente;
- h) **centri massaggi** non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bionaturali, con lo svolgimento congiunto di altre attività di tali settori, così come individuate dalla normativa regionale di riferimento;
- i) **commercio di merci "ingombranti"** di cui alla L.R.n. 14/99 – ad esclusione degli esercizi relativi alla vendita di mobili di antiquariato ovvero mobili con esposizione che non si avvalgono della riduzione della superficie di cui alla L.R.n. 15/2015.

l) è vietato nell'area del "Cuore del Centro Unesco", anche il subentro nelle attività esistenti, per le tipologie di esercizi di cui alle lettere a) e b), fatte salve le verifiche giuridiche da parte del servizio competente.

**5.2** In ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 105 "Usi", delle norme di NTA approvate con Delibera di Consiglio Comunale P.G. 155341 DEL 14/01/2019, viene disposto un divieto di insediamento nell'area "Cuore del Centro UNESCO", nei locali a destinazione d'uso commerciale, situati al piano terra con vetrine prospicienti alla pubblica via ovvero visibili dalla pubblica via, per le seguenti tipologie di attività :

- attività appartenenti tipologia c.d. direzionale quali: sportelli bancari, agenzie assicurative, agenzie finanziarie, prestiti al consumo, attività professionali, studi tecnici;
- studi poliambulatoriali o studi medici in genere;
- attività di commercio elettronico e/o sportello assistenza ai clienti di commercio elettronico, quando non congiuntamente esercitata negli stessi locali, ad attività di commercio al dettaglio;

**5.3** Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è ***vietato l'insediamento di nuove attività*** e il trasferimento di sede di attività esistenti dall'esterno ***all'interno del "Centro UNESCO ENTRO MURA"***, delle seguenti tipologie:

- a) attività di vendita al dettaglio, di generi alimentari e non alimentari, e/o di ***somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici*** in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo;
- b) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite apparecchi automatici di generi alimentari ***esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata*** e senza l'ausilio di personale addetto;
- c) esercizi che pongono in ***vendita armi e munizioni***, articoli militari, materiale esplosivo inclusi fuochi d'artificio;
- d) ***centri massaggi*** non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bionaturali, con lo svolgimento congiunto di altre attività di tali settori, così come individuate dalla normativa regionale di riferimento;
- e) ***commercio di merci "ingombranti"*** di cui alla L.R.n. 14/99 – ad esclusione degli esercizi relativi alla vendita di mobili di antiquariato ovvero mobili con esposizione che non si avvalgono della riduzione della superficie di cui alla L.R.n. 15/2015 .

**5.4** Nell'area "***Centro UNESCO ENTRO MURA***" è possibile l'insediamento di alcune tipologie di attività con prescrizioni all'insediamento.

a) le attività di "***phone center***" (servizio di telefono pubblico) o "***internet point***" esercitate in maniera esclusiva o prevalente, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- dovranno avere una superficie utile a disposizione dell'attività aperta al pubblico almeno di 40 mq ;
- dovrà essere presente, oltre al servizio igienico riservato al personale, un servizio igienico a disposizione dei fruitori dei servizi offerti, accessibile ai portatori di handicap;
- ogni postazione riservata ai fruitori di servizi telefonici/internet dovranno avere una superficie pari a 2 mq.;

b) le attività di “lavanderia a gettone” potranno insediarsi solo se funzionanti con il sistema di accesso mediante scheda magnetica di riconoscimento da parte dei fruitori del servizio;

## 6. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E BEVANDE

**6.1** Nelle aree “Cuore UNESCO” e “Centro UNESCO ENTRO MURA” in tutti i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande occorre almeno un servizio igienico accessibile da parte del pubblico e fruibile da disabili. L'accesso al servizio igienico da parte della clientela non deve prevedere l'attraversamento di aree adibite a laboratorio o a deposito.

**La disposizione si applica a tutte le nuove attività di somministrazione dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

## 7. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**7.1** Nelle aree “Cuore del Centro UNESCO e Centro UNESCO Entro Mura” è vietato:

- a) lo svolgimento di attività di commercio ambulante in forma itinerante al di fuori di attività mercatali e fiere già autorizzate ( c.d. spunta);
- b) l'istituzione ed il trasferimento di nuovi posteggi sparsi per il commercio su area pubblica.

**7.2** Il subentro nei posteggi sparsi, attualmente assegnati, e ricadenti nelle aree di cui al punto 7.1 è possibile esclusivamente nei seguenti termini:

- a) **Tipologia non alimentari – VIENE INDIVIDUATA LA SEGUENTE MERCEOLOGIA ESCLUSIVA:** libri – periodici – cartine turistiche – materiali divulgativi relativa la città di Ferrara e la sua Provincia - souvenir od oggettistica riguardante la città di Ferrara ovvero il territorio della Provincia di Ferrara – prodotti artistici-artigianali tipici della Città di Ferrara e/o prodotti a Ferrara (ad es. ceramiche ) - l'elenco dettagliato verrà inserito nel disciplinare di cui all'Art. 8.4 .
- b) **Tipologia Alimentari – VIENE INDIVIDUATA LA SEGUENTE MERCEOLOGIA ESCLUSIVA:** Dolciumi, prodotti tipici Ferraresi o della provincia di Ferrara, bibite. Non possono essere somministrati cibi cotti di alcun tipo (sono ricomprese Piadine – panini – ecc...) sono fatti salvi la somministrazione di castagne e/o prodotti tipici quali dolciumi con farina di castagna, ovvero operazioni quali la caramellatura del croccante , zucchero filato o crepes - l'elenco dettagliato verrà inserito nel disciplinare di cui all'Art. 8.4 .
- c) l'eventuale offerta di merceologie differenti rispetto a quelle sopra elencate comporta il trasferimento del posteggio al di fuori dell'area del cuore del **centro**.
- d) Le soluzioni strutturali collocate in tale area devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

**7.3** Le disposizioni sopra richiamate NON si applicano ai normali mercati e fiere già autorizzati nel centro storico ovvero agli operatori che intervengono ad eventi temporanei di animazione del centro cittadino.

## **8. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO UNESCO DELLA CITTA' DI FERRARA**

**8.1** Il Comune contestualmente alla definizione delle disposizioni del presente regolamento, definisce l'istituzione del "Progetto di valorizzazione commerciale del Centro Storico Unesco della Città di Ferrara" ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 14/99. Tale progetto verrà elaborato nel dettaglio su iniziativa del Comune mediante la concertazione con le associazioni del commercio, i soggetti pubblici ed i privati interessati alla vita socio-economica del centro storico.

**8.2** In sintesi, i contenuti cardine del progetto sono costituiti da:

- a) la delimitazione dell'area dell'intervento, così come definita al paragrafo 3 del presente regolamento (Cuore del centro UNESCO + Centro UNESCO Entro Mura);
- b) un'analisi delle problematiche specifiche dell'area;
- c) l'individuazione di misure strutturali di riqualificazione (interventi sulle infrastrutture, arredo urbano, riutilizzo di contenitori edilizi, ecc..) e degli strumenti necessari alla loro realizzazione;
- d) la verifica della coerenza del complesso di azioni previste con le scelte di pianificazione urbanistica e di programmazione degli interventi sulle infrastrutture, la mobilità, i parcheggi e l'arredo urbano, in modo che il progetto garantisca il più efficace coordinamento delle attività della Pubblica Amministrazione nei diversi settori in relazione agli obiettivi assunti;
- e) Eventuale definizione di specifici parametri/standard urbanistici per le nuove strutture commerciali da insediare, ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale 23 settembre 1999, n. 1253;
- f) una programmazione di massima degli investimenti richiesti, delle risorse disponibili e dei tempi di attuazione per le misure definite;
- g) la convenzione tipo, in base alla quale saranno definite le singole convenzioni che il Comune sottoscriverà con i soggetti pubblici e privati che partecipano al progetto, i criteri generali per la loro definizione e quantificazione economica, gli impegni reciproci ed il decadere dei relativi contenuti al venir meno delle condizioni definite nella convenzione stessa.
- h) Il Piano di monitoraggio periodico;
- i) la durata ordinaria del progetto, le modalità di aggiornamento e adeguamento.

**8.3** Le fonti di finanziamento del progetto di valorizzazione commerciale del centro storico UNESCO della città di Ferrara sono le seguenti:

- per la parte pubblica:

- a) contributi regionali ex L.R.41/97;
- b) contributi derivanti dalla convenzione sottoscritta in attuazione del progetto;
- c) quota perequativa parte degli oneri derivanti dall'attivazione o dall'ampliamento, sul territorio comunale di grandi strutture di vendita;
- d) contributi da parte di altri Enti pubblici;

- per la parte privata: come stabilito dalle singole convenzioni attuative del progetto.

**8.4** Il “*Disciplinare di valorizzazione commerciale UNESCO della città di Ferrara e del suo territorio*” è parte integrante del progetto di valorizzazione di cui al precedente paragrafo 8.1 . Il disciplinare contiene le disposizioni operative ed applicative degli elementi che contraddistinguono il sito UNESCO di Ferrara relativamente alle eccellenze materiali ed immateriali sotto il profilo culturale, storico e del sistema economico locale. **Entro 60 gg dall’approvazione del presente regolamento verrà approvato il disciplinare con apposito atto di Giunta** previo confronto con le rappresentanze associative dei settori del mondo economico.

**8.5** Il “Piano di riconoscimento delle Botteghe Storiche e dei prodotti storico-tradizionali” della Città di Ferrara e del suo territorio, è parte integrante del progetto di valorizzazione di cui al precedente paragrafo 9.1 . Il Comune di Ferrara ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 10/03/2008 ha istituito con determina n. 97590 del 12/11/2008 l’Albo delle Botteghe storiche e dei Mercati storici.

**La Città di Ferrara**, deve individuare un percorso legato sia alle peculiarità delle proprie botteghe storiche sia alla scoperta di quelle **identità storiche** (le ceramiche, gli antichi sapori, la cultura ebraica, ecc...) che fanno della nostra città uno scrigno unico e raro. Il Piano verrà promosso dal Comune di Ferrara in concertazione con le principali associazioni di categoria del tessuto economico della città.

## **9. APPLICABILITA’ DEL REGOLAMENTO E REGIME TRANSITORIO**

**9.1** Le disposizioni contenute al precedente art. 3 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORO COMMERCIALE” – ad esclusione del punto g) - sono operative su tutti gli esercizi entro 60 gg dall’esecutività del presente Regolamento. Il punto g) dell’art. 3 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORO COMMERCIALE” è applicabile alle nuove attività a partire dall’esecutività del presente regolamento.

**9.2** Le disposizioni contenute al precedente art. 4 “ATTIVITA’ CONSENTITE CON LIMITAZIONE O PRESCRIZIONI” sono applicabili a tutte le nuove attività a seguito dell’esecutività del presente regolamento. Le disposizioni di cui al precedente art. 4 , ad esclusione del punto 4.6 , sono applicabili alle attività esistenti, le quali dovranno regolarizzarsi entro 120 gg dall’esecutività del presente regolamento.

**9.3** Le disposizioni di cui al precedente art. 5. “DIVIETI DI INSEDIAMENTO “,sono applicabili a tutte le nuove attività, così come indicate nello stesso art.5, a seguito dell’esecutività del presente regolamento;

**9.4** Le disposizioni di cui al precedente art. 6. “ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE E BEVANDE” sono applicabili a tutte le nuove attività a seguito dell’esecutività del presente regolamento;

**9.5** Le disposizioni contenute al precedente art. “7. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” sono applicabili a tutte le nuove attività a seguito dell’esecutività del presente regolamento. Le disposizioni di cui al precedente art. 7, sono applicabili alle attività esistenti, le quali dovranno regolarizzarsi entro 120 gg dall’esecutività del presente regolamento.

## **10 . SANZIONI**

**10.1** Le violazioni alle disposizioni previste all’art. 3 lett. a-b-c-d-e-f-h-i , comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 44 del Regolamento di Polizia Urbana;

**10.2** La violazione di quanto previsto alla lettera g dell’art. 3 , comporterà una non conformità sostanziale, e conseguentemente verrà applicato quanto previsto dall’art.22 comma 1° del Dlgs n. 114/98 e s.m. e i. ;

**10.3** la violazione alla disposizione di cui alla lettera a) - punto 4.1 - art. 4, del presente regolamento comporterà una non conformità sostanziale e conseguentemente verrà applicato quanto previsto dall'art.22 comma 1° del Dlgs n. 114/98 e s.m. e i. ;

**10.4** la violazione alla disposizione di cui alla lettera b) - punto 4.1 - art. 4, del presente regolamento verranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 46 del Regolamento di Polizia Urbana;

**10.5** la violazione alla disposizione di cui alla lettera c) - punto 4.1 - art. 4, del presente regolamento verranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 45 del Regolamento di Polizia Urbana;

**10.6** la violazione alla disposizione di cui alla lettera a) - punto 4.2 - art. 4, del presente regolamento verranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 46 del Regolamento di Polizia Urbana;

**10.7** la violazione alla disposizione di cui alla lettera b) - punto 4.2 - art. 4, del presente regolamento verranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 45 del Regolamento di Polizia Urbana;

**10.8** la violazione alla disposizione di cui al punto 4.3 - art. 4, del presente regolamento, "omessa comunicazione", verrà punita con una sanzione pecuniaria pari a 400,00 euro ;

**10.9** la violazione alla disposizione di cui al punto 4.6 - art. 4, del presente regolamento, primo capoverso, "dimensione inferiore ai 40 mq", comporterà una non conformità sostanziale, e conseguentemente verrà applicato quanto previsto dall'art. 22 comma 1° del Dlgs n. 114/98 e successive modifiche e integrazioni;

**10.10** la violazione alla disposizione di cui al punto 4.6 - art. 4, del presente regolamento, secondo capoverso, "differenziazione tipologia merceologica", verrà sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 45 del Regolamento di Polizia Urbana;

**10.11** la violazione alla disposizione di cui all'art. 5, del presente regolamento, verranno considerate come esercizio di attività abusiva e punite secondo le disposizioni previste dalle norme in materia commerciale con riferimento al D.Lgs. n. 114/98 e successive modifiche e integrazioni;

**10.12** La violazione alle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento verranno sanzionate secondo le disposizioni di cui alla L.r. n. 14/03 e s.m. e i. e dall'art. 48 – comma 3° del Regolamento di Polizia Urbana;

**10.13** La violazione alle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento verranno punite con una sanzione pecuniaria di 1.000,00 euro.

**10.14** La violazione alle disposizioni di cui al punto 7.2 dell'art. 7 del presente regolamento verranno punite, secondo la disciplina prevista dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 114/98 e successive modifiche e integrazioni.

**10.15** Con separato atto della Giunta Comunale possono essere fissate sanzioni pecuniarie specifiche, diverse od aggiuntive rispetto a quanto disciplinato nei punti precedenti, ai sensi dell'art. 7 bis del D Lgs 267/00.

---

Entrano i Cons.ri Bianchini, Turri e Vitellio – Escono i Cons.ri Marcucci e Rendine – PRESENTI N. 26

---

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **26**  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° **26**  
VOTI FAVOREVOLI: N° **20**  
VOTI CONTRARI: N° **--**  
ASTENUTI: N° **6** (Cons.ri Anselmi, A. Balboni, Cavicchi, Fornasini, Peruffo, Zardi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **APPROVATA** la deliberazione.

Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, per consentire l'immediata applicazione dei divieti di destinazione d'uso a tutela del Centro UNESCO

---

Escono i Cons.ri Anselmi e Cavicchi – PRESENTI N. 24

---

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **24**  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° **24**  
VOTI FAVOREVOLI: N° **20**  
VOTI CONTRARI: N° **--**  
ASTENUTI: N° **4** (Cons.ri A. Balboni, Fornasini, Peruffo e Zardi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**CAVALLARI Dr.ssa Ornella**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**CALO' Dr. Girolamo**

---

Esce il Cons. Fornasini – Entrano il sig. Sindaco e i Cons.ri Anselmi, Cavicchi, Fiorentini e Marcucci – PRESENTI N. 28

